

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 6. Benvenuto, Minniti, Grandi, Lumia, Lucidi, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Tocci, Battaglia.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra unità immobiliare ad uso abitativo adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza, possono far pervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, una dichiarazione di propensione all'acquisto.

2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti, da emanare entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di lotti di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le procedure di vendita.

2-bis. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e di unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di stabili

attraverso un mandato collettivo che rappresenti almeno il 70 per cento dei conduttori.

2-ter. I conduttori con reddito complessivo familiare non superiore a 22.000 euro, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che non intendano acquistare l'alloggio, inserito nei decreti di cui al comma 2, mantengono il diritto di locazione permanente alle precedenti condizioni economiche, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, mantenendo tale diritto anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

2-quater. Alle minori entrate derivanti dai precedenti commi, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 2. Deiana, Giordano, Russo Spena.

All'articolo 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione gene-

rale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto.

2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti, da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto, in numero non superiore a 3.000 unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le conseguenti procedure di vendita.

2-bis. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di interi stabili attraverso un unico mandato.

2-ter. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, adottando le procedure semplificate previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2-quater. Gli utenti con reddito familiare non superiore a 33.000 euro o nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente un portatore di *handicap*, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai precedenti commi, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di con-

sumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 7. Minniti, Pisa, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lumia, Lucidi, Pinotti, Ruzzante, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa.

1. 55. Leo, Antonio Pepe, Ascierito.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a personale in servizio, *aggiungere le seguenti:* con titolo non scaduto.

1. 56. Leo, Antonio Pepe, Ascierito.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: amministrativo, *con la seguente:* esecutivo.

1. 57. Leo, Antonio Pepe, Ascierito, Buontempo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I conduttori senza titolo degli alloggi di servizio non alienabili, ai sensi del comma 1, hanno il diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio di servizio libero inserito negli elenchi degli immobili da alienare. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

*1. 3. Deiana, Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I conduttori senza titolo degli alloggi di servizio non alienabili, ai sensi del comma 1, hanno il diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio di servizio libero inserito negli elenchi degli immobili

da alienare. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

***1. 17.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento, indipendentemente dalla ubicazione dell'immobile. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro annui lordi, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 45 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,

n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 8. Pisa, Minniti, Benvenuto, Ruzzante, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinotti, Lumia, Lucidi, Pistone, Pinza.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,

n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 18.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lucidi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

- *1. 19.** Tocci, Battaglia, Battaglia, Lucidi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e

unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

- *1. 20.** Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per i conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il prezzo di vendita degli alloggi, di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è diminuito al 40 per cento.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto

a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 9.** Ruzzante, Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinotti, Lumia, Lucidi, Pisa, Pistone, Pinza.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per i conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il prezzo di vendita degli alloggi, di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 200, n. 410, è diminuito al 40 per cento.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 22.** Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'applicazione comma 1, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 35.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore

di *handicap*, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultra sessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 10.** Grandi, Pisa, Minniti, Ruzzante, Lumia, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lucidi, Pinotti, Benvenuto, Pistone, Pinza.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 33.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultra ses-

santacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 21. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Pinza, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le riduzioni sono riconosciute anche ai conduttori di alloggi di servizio ubicati nei centri storici cittadini che siano in condizioni di degrado o che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria e, comunque, tali da non essere considerati di pregio.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di con-

sumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 23. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino al 31 dicembre 2004, sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone e degli oneri accessori.

2-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 20 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 11. Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Pinotti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lucidi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Pinza, Pistone, Lettieri, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, gli immobili situati nei centri storici che siano in condizione di degrado e neces-

sitino di interventi di manutenzione straordinaria o che siano realizzati con inidonee tipologie edilizie costruttive non possono essere considerati immobili di pregio.

1. **32.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* di cui non sia stato riconosciuto valore storico-artistico.

1. **24.** Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

1. **33.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dell'area di Vitinia in Roma oggetto di protocollo tra il Ministero della difesa e il comune e di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter, della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali.

1. **25.** Pisa, Tocci, Benvenuto.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati

contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali,

1. **26.** Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano già stati sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali,

1. **12.** Pinotti, Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari.

Al comma 3, dopo le parole: Consiglio dei Ministri *aggiungere le seguenti:* 11 agosto 1987 e 12 settembre 2000.

1. **13.** Pinotti, Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari.

Al comma 3, dopo le parole: n. 448 e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelli per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma con enti locali.

1. **27.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pistone, Lettieri, Pinza, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lucidi, Gasperoni, Oliverio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , comprese le disposizioni relative alla possibilità di esercizio del diritto di opzione e prelazione con riferimento al diritto di acquisto dell'usufrutto per famiglie nelle quali siano presenti ultrasessantenni o portatori di *handicap*.

1. **4.** Deiana, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli immobili di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

- 1. 34.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno il diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

- *1. 14.** Pinotti, Benvenuto, Minniti, Ruzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinzone, Pinza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno il diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

- *1. 35.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, i comuni,

le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente articolo hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari sfitte occupate da conduttori impossibilitati all'acquisto, inseriti nei decreti di cui al comma 1.

- 1. 5.** Deiana, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 36.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, dopo le parole: I beni immobili *aggiungere le seguenti:* di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico.

- 1. 37.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, dopo le parole: Friuli-Venezia Giulia *aggiungere le seguenti:* , di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

- 1. 38.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 4, valutate in 300 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 28.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.

- *1. 29.** Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.

- *1. 30.** Sergio Rossi, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero possono *fino alla fine del comma.*

- 1. 39.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sopprimere le parole: , anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a.,

- 1. 40.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole da: di cui al capo I *fino alla fine del comma, con*

le seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

- 1. 41.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

5-*sexies.* In ottemperanza e nei limiti dell'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, i beni del demanio pubblico ubicati nella regione Sardegna in uso al Ministero della difesa, non più utili ad uso governativo, nonché gli immobili non più necessari a fini militari ai quali erano destinati, sono trasferiti alla regione autonoma Sardegna con provvedimenti del Ministero della difesa, con le modalità individuate, di volta in volta, con la stessa regione autonoma Sardegna e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze.

- *1. 58.** Anedda, Porcu, Nuvoli, Massidda, Onnis, Carboni, Tonino Loddo, Maurandi.

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

5-*sexies.* In ottemperanza e nei limiti dell'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, i beni del demanio pubblico ubicati nella regione Sardegna in uso al Ministero della difesa, non più utili ad uso governativo, nonché gli immobili non più necessari a fini militari ai quali erano destinati, sono trasferiti alla regione autonoma Sardegna con provvedimenti del Ministero della difesa, con le modalità individuate, di volta in volta, con la stessa regione autonoma Sardegna e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze.

- *1. 90.** Marras.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le agevolazioni sui mutui previste dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 194, sono estese a tutti i conduttori di alloggi alienati ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1. **04.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1. **05.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Per gli enti previdenziali i prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso commerciale sono fissati ai valori di mercato diminuiti del 35 per cento. Il diritto di prelazione è assicurato mediante l'offerta di vendita diretta al conduttore. Nel caso di rifiuto dell'acquisto da parte del conduttore si procede alla vendita mediante asta secondo le norme vigenti.

1. **06.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 1-bis.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trimestrale con la seguente: bimestrale.

- 1-bis. 1.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trimestrale con la seguente: quadrimestrale.

- 1-bis. 2.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

- 1-bis. 3.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.

- 1-bis. 4.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro venti giorni.

- 1-bis. 5.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: trenta giorni successivi.

- 1-bis. 6.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: sette giorni successivi.

- 1-bis. 7.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: venti giorni successivi.

1-bis. 8. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato*). — 1. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto.

2. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità

di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le azioni dello Stato spettano all'Agenzia del demanio. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 3, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero

stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

6. Il capitale delle società di cui al comma 3, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

7. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

8. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 1 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qua-

lora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

9. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 1, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 8, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 8.

10. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 8 e 11 determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-*ter*, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

11. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 1, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di svi-

luppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 10.

12. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti.

13. Il commissario straordinario, ove verificati, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

14. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

15. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale al Parlamento.

16. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 15 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predi-

sposti dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.

- 2. 21.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Letteri, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato*). — 1. Lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato avviene sulla base di appositi progetti presentati da amministrazioni dello Stato, comuni o altri soggetti pubblici o privati, secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge 2 aprile 2001, n. 136.

- 2. 22.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Ai conduttori di immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali ai quali non è stato rinnovato dall'ente il contratto di locazione è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione e/o opzione per l'acquisto previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996.

02. Tale facoltà è estesa altresì ai conduttori per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è pendente un procedimento speciale per rilascio di immobile per finita locazione di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile

03. In caso di procedure esecutive con esecuzione e data già fissata dall'ufficiale giudiziario per il rilascio dell'immobile, queste sono rinviate al 1o settembre 2003 al fine di permettere al conduttore esecutato di richiedere alla proprietà, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,

di volersi avvalere del diritto di prelazione e/o opzione prevista dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996.

04. Il diritto di prelazione e/o opzione previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 si applica altresì agli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali rientranti negli immobili di pregio di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

05. È fatto obbligo all'ente pubblico previdenziale di formulare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di acquisto previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 una ipotesi di vendita mediante lettera di intenti al richiedente.

- 2. 36.** Saia, Raisi.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al trasferimento dei beni si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 »

- 2. 85.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: « valore artistico e storico » sono aggiunte le seguenti: « ai quali si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 »

- 2. 86.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a 35.000 euro è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso di tali requisiti che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

2. 12. Molinari, Benvenuto, Minniti, Ruzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

***2. 24.** Tocci, Battaglia, Benvenuto.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

***2. 25.** Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

***2. 26.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

****2. 1.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

****2. 13.** Grandi, Benvenuto, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Cenamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Tocci, Battaglia, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

****2. 31.** Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

****2. 75.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 8, primo periodo, le parole: « , escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, » sono soppresse;

il comma 13 è soppresso.

2. 74. Pistone, Benvenuto.